Elio Dovere

L'EFFICACIA CURATIVA DELLA LEGGE: UN'IDEA POLITICA TARDOANTICA*

1. Ferdinando Zuccotti, un eccellente studioso che purtroppo ci ha prematuramente lasciati, più di trent'anni fa pubblicò un volume corposo (ben 564 pagine) centrato su un tema a dir poco eccentrico per il contemporaneo panorama scientifico storico-giuridico. Era una ricerca, esuberante di digressioni culturali talora davvero complesse (per esempio in materia di semiologia della malattia mentale o di demonologia), sostanzialmente focalizzata sulle ragioni e sui contenuti della normazione romana riguardante follia, eterodossia religiosa, morale cristiana¹. Questo lavoro, preceduto da una serie di contributi parziali², benché privo di un'esplicita manifestazione del tradizionale metodo esegetico-critico giusromanistico, se si guarda con attenzione era in grado di offrire ben più di una generale riflessione su uno specifico segmento di politica legislativa. Poiché esso spaziava su materiali antichi e moderni i più vari, ed era portatore di interrogativi culturali non solo del passato

^{*} Contributo sottoposto a valutazione.

Le sigle dei periodici sono tratte da L'Année philologique.

¹ Naturalmente parlo di F. Zuccotti, "Furor haereticorum". Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano, Milano, 1992; un tema, quello scelto a suo tempo, in permanenza attuale: si veda l'intero volume di SMSR, 85, 2019, dedicato a Loca Haereticorum. La geografia dell'eresia nel Mediterraneo antico.

² Si vedano F. Zuccotti, Il testamento di Publicio Malleolo (Cic., De Inv., 2, 50, 148 s.; Auct. ad Her., Rhet., 1, 13, 23), in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, VI, a cura di F. Pastori, Milano, 1987, p. 229 ss.; Id., Follia e ragione tra diritto pagano e mondo cristiano, in Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. VIII Convegno 1987, Napoli, 1990, p. 271 ss.; Id., Il "furor" del patricida e il testamento di Malleolo, in Labeo, 37, 1991, p. 174 ss.; Id., "Furor" e "eterodossia" come categorie sistematiche della repressione criminale romana, in Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano. Atti Colloquio Cagliari 1989, a cura di O. Diliberto, Napoli, 1994, p. 273 ss.

ma a noi pienamente coevi³, appariva capace di indurre a ripensare in modo intenso un tema socialmente imbarazzante, e perciò giuridicamente delicato, quale quello del trattamento della malattia mentale⁴.

Nella selva di dati, informazioni, notazioni accumulate in questo libro – tutte radicate, peraltro, in una consistente quantità di fonti giuridiche e non (codicistiche, storiografiche, testamentarie, patristiche) – vi erano numerosi riferimenti, ora assai espliciti ora cursori, e più che spesso soltanto allusivi, alla medicina. Minimamente supportati dall'indice analitico predisposto dall'autore in coda al volume⁵ – non sempre utile con immediatezza perché a volte richiamante lessemi magari impliciti nel testo -, si può osservare come da quelle dotte pagine emergessero con qualche risalto numerosi cenni, via via consapevolmente disseminati, riguardanti il ruolo della «medicina antica», quello della «pena medicinalis» e delle «purificatorie terapie e pratiche», addirittura quello delle «proprietà mediche di parti del cadavere». Cionondimeno, non risultava mai richiamata in modo palese una specifica funzione medicale delle leges, nonostante l'ambito religioso in cui questa espressione trova un posto significante nei materiali di ius Romanum sia, invece, il medesimo cui la

³ Basti ricordare come fosse alquanto recente, alla data della pubblicazione del libro di Zuccotti, e ancora al centro di accese polemiche, la legge n. 180 del 13 maggio 1978, c.d. Basaglia (in realtà presentata in Parlamento da Bruno Orsini), che modificando una normativa risalente al 1904 impose in Italia (e forse prima nel mondo) la chiusura degli ospedali psichiatrici, regolamentando il trattamento sanitario obbligatorio e istituendo i servizi pubblici di igiene mentale.

 $^{^4}$ Questo dato, che già da solo avrebbe dovuto spingere ad apprezzare lo sforzo di analisi e poi ricostruttivo di Zuccotti (si vedano M.-Th. Fögen, in $RJ,\,12,\,1993,\,\mathrm{p.}\,94\,\mathrm{ss.}$; L. De Giovanni, in $Iura,\,43,\,1995,\,\mathrm{p.}\,257\,\mathrm{ss.}$), non sembra allora essere stato colto, di fronte alla obiettiva complessità formale del discorso offerto dal Nostro, da una parte della comunità scientifica (talora anche per scarsa dimestichezza con la lingua italiana: si veda H. Jones, in $AC,\,63,\,1994,\,\mathrm{p.}\,574\,\mathrm{s.}$), quella di sicuro meno culturalmente accorsata, se non finanche metodologicamente deficitaria (come nel caso per es. di A. Barzanò, in $Aevum,\,68,\,1994,\,\mathrm{p.}\,238\,\mathrm{s.}$).

⁵ Si veda F. Zuccotti, "Furor haereticorum", cit., p. 535 ss.

Elio Dovere, L'efficacia curativa della legge: un'idea politica tardoantica

Nel 451 il concilio di Calcedonia condannò definitivamente come eretico (monofisita) il monaco Eutiche, che fu allontanato da Costantinopoli. L'anno successivo, nell'ambito di numerosi provvedimenti normativi, gli officia emanarono una legge, poi conservata negli *Acta* del sinodo ecumenico, indirizzata a fermare la diffusione dell'eresia eutichiana specialmente nella capitale e nelle città metropolitane. Il saggio, grazie all'esegesi del lungo testo normativo (e proponendone una traduzione), intende evidenziare la novità dell'influenza del pensiero cristiano nell'idea manifestata dal legislatore di curare la pericolosa *insania* dell'eresia grazie al rimedio (*medicina*) delle leggi.

Parole chiave: Concilio di Calcedonia, eresia, Eutiche, contestazione politica, *insania*, *medicina legum*, imperatore Marciano.

ELIO DOVERE, The curative efficacy of the law: a late antique political idea

In 451 the Council of Chalcedon definitively condemned the monk Eutyches as a heretic (monophysite), who was expelled from Constantinople. The following year, as part of numerous legislative meausures, *officia* issued a law, then preserved in the *Acta* of the ecumenical council, aimed at stopping the spread of the Eutychian heresy especially in the capital and in the metropolitan cities. The essay, thanks to the exegesis of the long normative text (and proposing a translation), intends to highlight the novelty of the influence of Christian thought in the idea manifested by the legislator of curing the dangerous *insania* of heresy thanks to the remedy (*medicina*) of the laws.

Key words: Council of Chalcedon, heresy, Eutyches, political protest, *insania*, *medicina legum*, emperor Marcian.

Fabio Macioce

POSSIBILITÀ E APORIE DEL DIRITTO ALLA BELLEZZA*

È la bellezza in tutte le sue forme che aiuta l'uomo interiore a crescere.

Maria Montessori, Educazione alla libertà

Sommario: 1. Introduzione. -2. La difesa della bellezza. -3. La bellezza: alla ricerca della definizione perduta. -4. Impostazione museale e distanza temporale. -5. Conclusioni.

1. Introduzione

È noto che la dimensione estetica sia rilevante per il diritto: la consistente mole di studi sul rapporto fra giustizia e bellezza, o su diritto e letteratura, o sull'estetica del diritto, dovrebbero sgombrare il campo da ogni dubbio sul punto. Al di là di quanto possiamo ritenere rilevante ciascuna di tali prospettive, l'interesse mostrato dai giuristi per tale insieme di questioni mi pare sufficiente a confermare l'assunto iniziale.

Non dovrebbe dunque sorprendere che il diritto positivo si occupi della bellezza. Che la protegga, anzitutto, e che protegga la possibilità di goderne, soprattutto in quei luoghi in cui la bellezza si manifesta: le opere d'arte e il paesaggio. E questo è ancor meno sorprendente se riferito ad un Paese come l'Italia, che ha costruito la propria identità anche in riferimento alla bellezza, all'arte e al paesaggio. Tale è l'importanza culturale, sociale, e economica della bellezza, dunque, che la Costi-

^{*} Contributo sottoposto a valutazione.

tuzione italiana non avrebbe potuto trascurarla¹. La Costituzione è attraversata dal tema della bellezza, e la bellezza è oggetto di una garanzia costituzionale: sia come diritto *alla* bellezza, cioè come diritto degli individui alla possibilità di fruire della bellezza, e di goderne, sia come diritto *della* bellezza, da identificare nell'insieme delle misure a tutela del nostro patrimonio artistico paesaggistico e culturale².

L'art. 9 della Costituzione può essere inteso precisamente in questa prospettiva. È un articolo non sempre presente nelle Carte costituzionali, se non addirittura un unicum, e su di esso di fonda tutto l'edificio delle norme a tutela del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. Lo Stato, con questo articolo, si impegna a tutelare tale patrimonio a beneficio delle future generazioni, e a trasmettere loro quello che nel corso dei secoli è stato prodotto, così come a preservare la bellezza del territorio. La Costituzione fa proprio l'obiettivo di una politica della cultura, e rifiuta al tempo stesso ogni tentazione di attivare una politica culturale. Come insegnava Bobbio, l'arte e la scienza sono libere, non c'è politica culturale che possa – dall'alto – indirizzarle verso finalità o obiettivi politicamente rilevanti, non si può asservire l'attività di ricerca o artistica alla politica e ai suoi obiettivi. Ma se l'arte e la scienza sono libere, non sono abbandonate a loro stesse, come fossero cose irrilevanti. Sono promosse, tutelate, garantite, e allo stesso tempo se ne garantisce la libertà (si pensi a quanto è importante garantire la libertà di ricerca e didattica nelle scuole e negli Atenei, anche contro interessi economici o ideologie di volta in volta dominanti), con una politica della cultura che parte dal basso, accogliendo le richieste e necessità di coloro che fanno cultura, scienza, arte³.

¹ M. Ainis, V. Sgarbi, La Costituzione e la bellezza, Milano, 2016.

² Sulla tutela costituzionale della cultura e del paesaggio si vedano, di recente, P. Bilancia, Riflessioni sul principio costituzionale di tutela del paesaggio nell'ordinamento italiano, in Passaggi costituzionali, 2022, 2; A. D'Aloia, L'art. 9 Cost. e la prospettiva intergenerazionale, ivi; L. Conte, Ambiente, paesaggio, cultura. Il "lessico" costituzionale dopo la riforma, in Rivista AIC, 2023, 3.

³ N. Bobbio, *Politica e cultura*, Einaudi, Torino, (1955) 2005.

Fabio Macioce, Possibilità e aporie del diritto alla bellezza

La tutela del patrimonio artistico e paesaggistico si radica nella volontà di tutelare una tradizione, ovvero di proteggere qualcosa che viene dal passato e che deve essere consegnato alle generazioni future. La bellezza, si ritiene in generale, ha una forte funzione pedagogica e civile, ed è dunque protetta proprio per affermare un'identità culturale, o per esaltare valori e ideali, o anche semplicemente per garantire che ogni individuo possa goderne, contribuendo così alla propria fioritura personale. Ma se le ragioni per la tutela giuridica della bellezza sono queste, emerge un problema teoretico non banale: Come si può tutelare qualcosa che non sappiamo cosa sia, o qualcosa sulla cui definizione non v'è alcun accordo? Cosa trasmettiamo alle generazioni future, se non siamo in grado di identificare con certezza l'oggetto di questa traditio? Il presente saggio intende riflettere su queste aporie del sistema giuridico di tutela della bellezza, evidenziando il rischio di un approccio puramente 'museale' alla tutela della bellezza, centrato in modo retrospettivo sulla categoria dell'interesse storico o artistico o naturalistico, più che su quella della bellezza.

Parole chiave: bellezza, arte, patrimonio artistico e naturale, tradizione, diritto alla bellezza.

Fabio Macioce, Possibilities and aporias of the right to beauty

The protection of artistic and natural heritage stems from the desire to safeguard a tradition, i.e. to protect something that comes from the past and that must be preserved for future generations. Beauty, it is generally believed, has a powerful pedagogical and civic function, and is therefore protected precisely in order to affirm a cultural identity, to exalt moral values and political ideals, or even simply to ensure that each individual can enjoy it, thus contributing to his or her own personal flourishing. But if these are the reasons for the legal protection of beauty, a non-trivial theoretical problem emerges: how can we protect something we do not know what it is, or something on whose definition there is no agreement? What do we deliver to future generations if we are unable to identify with certainty the object of this traditio? This essay aims to reflect on the shortcomings of the legal system of the protection of beauty, highlighting the risk of a purely 'museum-like' approach to the protection of beauty, retrospectively centred on the category of historical or artistic or naturalistic interest, rather than on beauty.

Key words: beauty, art, artistic and natural heritage, tradition, the right to beauty.

Mario Midiri

IL CONTROLLO SUL POTERE E LA FORZA DEI PRINCIPI: IL LASCITO DI DALLA TORRE*

Sommario: 1. Il 'filo rosso' dei principi. – 2. Le 'nuove sovranità' e i diritti della persona. – 3. Lotta per la supremazia e vaglio di laicità sull'azione dei nuovi poteri. – 4. La sentenza del 2020 quale Giudice dell'autodichia del Senato: l'uso circostanziato dei principi. – 5. Argomentare secondo ragione.

1. Il 'filo rosso' dei principi

Queste pagine sono dedicate ad alcuni scritti di Giuseppe Dalla Torre all'incrocio tra riflessione scientifica, pubblicistica e impegno istituzionale: i primi risalgono agli anni 2008-2010, l'ultimo alla primavera-estate del 2020. Pur avendo ad oggetto ambiti diversi, se si guarda sotto la superficie delle singole questioni trattate è possibile individuare un filo che li lega: la valorizzazione dei principi quale fattore di consistenza e razionalità dell'ordinamento e di tutela delle situazioni giuridiche soggettive.

Questa funzione di garanzia è esplicita nella sentenza redatta da Dalla Torre nel 2020 quale Giudice dell'autodichia del Senato, e viene in luce, in un contesto diverso, anche nei commenti su *Avvenire* – raccolti, assieme a numerosi altri, nel ricco volume curato da Geraldina Boni¹ – che passiamo ad esporre.

^{*} Contributo sottoposto a valutazione.

Il presente scritto trae spunto dalla relazione svolta al Seminario di studi su "Giuseppe Dalla Torre costituzionalista" che si è svolto a Roma, presso l'Università Lumsa, il 6 dicembre 2023, i cui atti saranno pubblicati a cura di Paolo Cavana.

¹ G. Dalla Torre, in *Scritti su* Avvenire. *La laicità serena di un cattolico gentile*, a cura di G. Boni, Roma, 2021 e in particolare *Quando anche i nuovi poteri passano al vaglio della laicità* (25 novembre 2008) e *Nuove sovranità e tirannide planetaria* (12 dicembre 2010), rispettivamente pp. 411 s., 484 s.

2. Le 'nuove sovranità' e i diritti della persona

Con sguardo lungimirante, Dalla Torre si pone il problema dei nuovi poteri dell'economia digitale e del loro potere ordinante, riprendendo e rielaborando il tema delle tendenze involutive in senso ideologico dei sistemi giuridici, e dei rischi che ne derivano per i diritti della persona².

Quando Dalla Torre scrive, tra il 2008 e il 2010, il potere – e l'abuso di potere – dei giganti del *tech* non era avvertito come una minaccia; nell'opinione dominante, si apprezzava piuttosto la capacità di creare in forme nuove efficienza e valore economico. Lo scandalo di Cambridge Analytica, è bene ricordarlo, scoppia nel 2018³. La prima indagine accurata sul rafforzamento della posizione dominante di Facebook attraverso l'uso, senza valido consenso, dei dati degli utenti, inizia – ad opera della Autorità tedesca per la concorrenza – il 1º marzo 2016 e si conclude il 6 febbraio 2019 con decisione sfavorevole a Facebook, seguita da un contenzioso serrato in cui spiccano la pronunzia del Tribunale supremo tedesco – che nel 2020 afferma il diritto all'autodeterminazione informativa dell'utente nei confronti della piattaforma digitale – e la sentenza resa nel 2023 dalla Corte di giustizia UE4. Le prime impor-

² Sulle tendenze involutive in senso ideologico, presenti in alcuni ordinamenti democratici, attraverso l'imposizione di modelli e scale di valori: v. G. Dalla Torre, *Annotazioni sull'ascesa e sul declino dello Stato laico*, in Id., *Il fattore religioso nella Costituzione*, Torino, 1988, pp. 131-143.

³ Sulla illecita profilazione e utilizzazione dei dati degli utenti di Facebook senza il loro consenso, v. in particolare Cambridge Analytica and Facebook: The Scandal and the Fallout So Far, in New York Times, 4 aprile 2018, consultabile all'indirizzo internet www.nytimes.com/2018/04/04/us/politics/cambridge-analytica-scandal-fallout.html.

⁴ V., con applicazione della *mittelbaren Drittwirkung* dell'art. 3, comma 1, Grundgesetz, Trib. Supremo federale tedesco (Bundesgerichtshof), 23 giugno 2020, KVR 69/19, §§ 106-107, in *https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&Datum=23.06.2020*. Sul contenzioso sorto tra l'Autorità tedesca, il Bundeskartellamt, e Facebook sulla elusione del diritto alla tutela dei dati personali come indice dell'abuso di potere economico, v. M. MIDIRI, *Le piattaforme e il potere dei dati (Facebook non passa il Reno)*, in *Dir. informazione e dell'informatica*, 2021, 2, pp.111-136; v., altresì, la sentenza della Corte giust. UE, 4 luglio 2023, C-252/21, *Facebook/Bundeskartellamt*.

Mario Midiri, Il controllo sul potere e la forza dei principi: il lascito di Dalla Torre

Lo studio delle relazioni tra potere e diritti, con al centro la dignità della persona, si è arricchito negli ultimi scritti di Dalla Torre dell'acuta percezione di nuovi rischi di abuso del potere nella società digitale. La valorizzazione dei principi generali è tracciata quale via per garantire la consistenza e razionalità dell'ordinamento e le situazioni giuridiche soggettive, secondo la prospettiva applicata nella sentenza redatta nel 2020 quale Giudice dell'autodichia del Senato.

Parole chiave: principi dell'ordinamento, diritti fondamentali, poteri digitali, sovranità, autodichia parlamentare.

MARIO MIDIRI, Control over the power and strength of the princes: Dalla Torre's legacy

The study of the relations between power and rights, with the focus on the dignity of the person, has been enriched in Dalla Torre's most recent writings by the acute perception of new risks of abuse of power in the digital society. Enhancing the general principles of the legal system is the way to guarantee its consistency and rationality and subjective legal situations, according to the perspective also applied in the judgment drafted in 2020 as Judge of the Senate's internal jurisdiction.

Key words: general principles, fundamental rights, digital powers, sovereignty, parliamentary internal jurisdiction.

Stella Coglievina

GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI, CUSTODI DELLA MEMORIA E RISORSE PER IL FUTURO: LA TUTELA NORMATIVA DI FRONTE ALLE SFIDE DELLA DIGITALIZZAZIONE*

Sommario: 1. Il valore degli archivi nell'ordinamento italiano. – 2. Gli archivi ecclesiastici nella normativa pattizia. – 3. L'intesa del 2000 su archivi e biblioteche. – 4. La convenzione CEI-ICAR del 2015. – 5. Consultazione e consultabilità, dalla convenzione del 2015 e oltre. Alcune coordinate e alcuni rilievi critici. – 6. Valorizzazione degli archivi oggi: il punto di vista della Chiesa di fronte al cambiamento tecnologico. – 7. Conclusioni.

1. Il valore degli archivi nell'ordinamento italiano

Il tema degli archivi può apparire, ad un primo sguardo, uno di quei temi classici, sui quali ben poco vi è da dire con riferimento alle problematiche della società odierna. Parlare poi di archivi ecclesiastici parrebbe un mero esercizio di ricerca erudita, destinata ad un pubblico di 'topi da biblioteca' (o da archivio...). Eppure, riflettere sulle funzioni, sulle potenzialità e sulle criticità degli archivi e della loro gestione è un'operazione complessa e interessante, per i vari profili toccati e per le prospettive, anche future, evocate.

Gli archivi possono essere osservati, anzitutto, per il loro interesse storico e culturale, tratto comune alle varie tipologie: ecclesiastici, pubblici e privati. A tal proposito, vale la pena ricordare che un archivio – spesso, peraltro, confuso con l'edificio che lo 'ospita' – non si configura come una raccolta

^{*} Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Definizioni diverse di 'archivio' fanno riferimento a: l'istituzione che ha per fine la conservazione dei documenti di un ente; l'insieme dei documenti

di materiali che dipende dalla volontà di chi li mette insieme, ma si forma come riflesso «di un'attività svolta a un preordinato scopo, in quanto le carte sono collegate alle azioni di cui costituiscono la testimonianza, e che prescindono quindi dalla volontà di una o più persone, come accade invece nelle raccolte»². Costituisce quindi la 'memoria' dell'agire di una istituzione, dunque della Chiesa cattolica, nel caso degli archivi ecclesiastici.

Gli interventi normativi sono, quindi, giustificati dall'interesse a tutelarli come deposito e testimonianza della storia del Paese e delle istituzioni: di qui, le varie disposizioni tese alla loro conservazione, mantenimento, restauro e volte a garantire libertà di accesso e di consultazione per gli studiosi. Per il loro ruolo, gli archivi rappresentano indubbiamente anche patrimonio culturale e alcuni di quelli ecclesiastici possono essere ritenuti beni culturali di interesse religioso³ poiché, come meglio si vedrà, sono atti a testimoniare l'azione della Chiesa che si dipana attraverso il tempo e possono avere una

prodotti dall'ente stesso durante il suo operato; oppure, appunto, il luogo fisico dove si conserva tale documentazione. Cfr. E. Boaga, G. Zito, *Produzione, gestione e fruizione della memoria*, in *Consegnare la memoria*. *Manuale di archivistica ecclesiastica*, a cura di E. Boaga, S. Palese, G. Zito, Firenze, 2003, p. 105; G. Sciullo, *Gli archivi come elementi costitutivi del patrimonio culturale: missione e organizzazione giuridica*, in *Aedon*, 2020, n. 1.

² G. Badini, Archivi e Chiesa, Bologna, 2005, p. 15. È utile, sin d'ora, evidenziare la classificazione normalmente operata che distingue gli archivi correnti, gli archivi di deposito e quelli storici (ivi, p. 18 ss.; cfr. anche E. Boaga, G. Zito, Produzione, gestione e fruizione della memoria, cit., p. 111 ss.) e che viene ribadita agli articoli 5 e ss. dello Schema-tipo di regolamento degli archivi ecclesiastici italiani, approvato dal Consiglio episcopale permanente dalla Conferenza Episcopale italiana ai vescovi diocesani, nella sessione del 27-30 marzo 1995 (consultabile all'indirizzo www.chiesacattolica. it/documenti-segreteria/schema-tipo-di-regolamento-degli-archivi-ecclesia-stici-italiani/).

³ Sul concetto di beni culturali di interesse religioso e per una ricostruzione su questo tema cfr., tra i molti, Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale, a cura di G. Feliciani, Bologna, 1995; A. Roccella, I beni culturali d'interesse religioso della Chiesa cattolica, in Studi in onore di Umberto Pototschnig, II, Milano, 2002, p. 1093 ss.; A.G. Chizzoniti, Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso, Tricase (LE), 2008; E. Camassa, I beni culturali di interesse religioso: principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti, Torino, 2013.

Stella Coglievina, Gli archivi ecclesiastici, custodi della memoria e risorse per il futuro: la tutela normativa di fronte alle sfide della digitalizzazione

Gli archivi ecclesiastici godono di una tutela nel nostro ordinamento, sia come beni della Chiesa cattolica, con un loro proprio interesse religioso e confessionale, sia come parte del patrimonio culturale. Dopo l'Accordo di Villa Madama del 1984 e dopo l'intesa del 2000 tra Ministero dei Beni culturali e Conferenza Episcopale italiana, dedicata a biblioteche e archivi, si è incentivata l'apertura alla consultazione e la valorizzazione degli archivi, considerati una risorsa importante per comprendere la storia e per l'azione delle istituzioni della Chiesa. L'evoluzione normativa più recente ha tenuto conto, ma solo in parte, dei cambiamenti tecnologici innescati con la digitalizzazione del patrimonio culturale, che possono rappresentare una risorsa per una migliore valorizzazione degli archivi ecclesiastici. Oggi, a maggior ragione di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e di nuovi approcci circa i beni culturali e la loro fruizione, occorre riflettere sui cambiamenti in atto e sulla possibilità di implementare la valorizzazione degli archivi, risorsa importante, eppure spesso dimenticata, non solo per custodire il passato, ma anche per lo sviluppo culturale delle future generazioni.

Parole chiave: archivi, Chiesa cattolica, digitalizzazione, beni culturali.

Stella Coglievina, Ecclesiastical archives, custodians of memory and resources for the future: their legal protection and the challenges of digitalisation

Ecclesiastical archives enjoy protection in Italian legal system, both as Catholic Church heritage, with religious interest, and as part of the national cultural heritage. After the State-Church Agreement of 1984 and after the 2000 Agreement between the Ministry of Cultural Heritage and the Italian Conference of Bishops, dedicated to libraries and archives, the openness to consultation and valorisation of archives were encouraged. However, recent legislation has only partially taken into account the technological developments, while digitalization of cultural heritage may lead to a better valorisation of ecclesiastical archives. Today it is necessary to reflect on these changes, especially on new approaches about the usage of cultural heritage and the development of artificial intelligence. In view of pro-

Abstract

tecting and valorising archives – including ecclesiastical ones – as a resource for preserving the past, but also for the cultural development of future generations.

 $\mathbf{Key}\ \mathbf{words}:$ archives, Catholic Church, digitalization, cultural heritage.

Francesco Salvatore Rea

PROFILI GIURIDICI E MEDICO-PSICHIATRICI IN TEMA DI INCAPACITÀ MATRIMONIALE CANONICA: QUALCHE RIFLESSIONE A MARGINE DEI CONFINI TRA PATOLOGIE MENTALI E DISTURBI DELLA PERSONALITÀ*

Sommario: 1. Una actio finium regundorum: difetto di discrezione di giudizio e perimetri di indagine a rilevanza medico-psichiatrica. – 2. La componente relazionale come elemento concretizzante della discretio iudicii. – 3. Dinamismi psichici e matrimonio: (ipotetiche) linee di confine tra patologie psichiatriche e disturbi della personalità. – 4. Cognitio vs. deliberatio: lo svincolo canonistico dal modello di astrazione nosologica e il rapporto con le disfunzioni mentali borderline. – 5. Il contributo di un'analisi retrospettivo-strutturale ad una visione del defectus discretionis iudicii antropologicamente e clinicamente sinergica.

1. Una actio finium regundorum: difetto di discrezione di giudizio e perimetri di indagine a rilevanza medico-psichiatrica

L'odierna società secolarizzata sembra confermare un dato statisticamente rilievante: una parte significativa delle sentenze dichiarative di nullità matrimoniale viene pronunciata in relazione a profili che attengono all'incapacità consensuale o, in ogni caso, legati a motivazioni di carattere psichico¹. La

^{*} Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Analizzando, a mo' di esempio, i dati presentati da A. Zambon, I matrimoni nulli: l'evoluzione dei capi invocati in giudizio presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto, in Rivista AIAF: Associazone Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, 1, 2014, p. 76 ss., emerge il seguente scenario: «Dall'inizio dell'attività del Tribunale Ecclesiastico Regionale del Triveneto (nel 1940) al 31 dicembre 2013, sono cinque i capi di nullità che superano la soglia percentuale del cinque per cento. Si tratta della simulazione totale

sempre maggiore incidenza delle problematiche sollevate dal

(invocata 834 volte, con una percentuale del 7,02%), del timore (915 volte, con percentuale del 7,70%), dell'incapacità (3.142 volte, ossia il 20,27%), dell'esclusione dell'indissolubilità (2.409 volte, ossia il 25,14%), dell'esclusione della prole (3.142 volte, quindi il 26,44%). Già questi dati fanno comprendere la forte incidenza complessiva delle cause di nullità per simulazione o per incapacità psichica. Ancor più indicativa è la suddivisione dell'attività del TERT in tre periodi relativamente omogenei come arco temporale (circa 25 anni ciascuno) e contesto ecclesiale: dal 1940 fino al 1964 (quindi fino al periodo conclusivo del concilio Vaticano II), dal 1965 al 1989 (dal periodo postconciliare a quello immediatamente successivo alla promulgazione del Codice di diritto canonico) e dal 1989 ai giorni nostri. Nel primo periodo sono stati presentati 815 capi di nullità (ossia il 6,86% del totale). Predominante tra i capi addotti risulta essere il timore (293 volte, il 35,95% dei capi), seguito dall'impotenza (113 volte, il 13,87%) e dall'esclusione della prole (142 volte, il 17,42%). Si attestano attorno al 6-7% l'esclusione dell'indissolubilità, la simulazione totale e l'incapacità. Nel secondo periodo sono stati presentati 3.589 capi di nullità, ossia il 30,20% del totale. Si assiste a una diminuzione dei capi di nullità per impotenza (solo l'1,92%) e per timore (343 volte, ossia il 9,56%). Aumentano notevolmente i capi legati all'incapacità (670, il 18,67%) e alla simulazione: 517 per la simulazione totale (14,41%), 696 per l'esclusione dell'indissolubilità (19,39%), 792 per l'esclusione della prole (22,07%). In particolare, nel biennio 2008-2009 risultano 208 capi di nullità per il can. 1095, 2°, e 206 capi di nullità per il terzo numero del canone. Ai fini statistici, sono stati considerati 208 capi di nullità per incapacità. Similmente, nel periodo 2010-2013, risultano 424 capi di nullità per grave difetto di discrezione di giudizio e 407 per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Sono stati considerati 424 capi di nullità per incapacità psichica». Più di recente – e relativamente alla realtà geograficamente opposta del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro – dall'articolo Tribunali ecclesiastici: Teic, nel 2023 portate a termine 127 cause, dichiarati nulli 119 matrimoni, in Avvenire di Calabria, 30 gennaio 2024, si rileva: «In riferimento ai capi di nullità pretesi in giudizio dalle parti, sono 4 quelli che hanno avuto maggiore rilievo e che sono quantitativamente aumentati in percentuale: il grave difetto di discrezione di giudizio passa dal 55,15% (registrato in media nel quadriennio precedente) al 60,00% del 2023 (102 i casi trattati contro gli 88 dell'anno precedente); esclusione della prole che passa dal 12,82% al 14,79% (25 casi nel 2023 rispetto ai 20 del 2022); esclusione della indissolubilità del vincolo passa dall'8,97% al 11,17 (19 casi contro i 14 dell'anno precedente); incapacità ad assumere gli oneri coniugali passa dal 3,21% al 4,11 (7 casi nel 2023, mentre nel 2022 erano 5)». Si tratta di dati decisamente paradigmatici dell'influenza della società moderna e secolarizzata sull'idea di matrimonio e, di conseguenza, sulla predominanza di capi di nullità a matrice psichica su altri, riscontrabili in epoca pre-conciliare e subCodice del 1917, maggiormente afferenti a cause di costrizione esterna: sul punto, cfr. P. Moneta, Mentalità occidentale e diritto matrimoniale canonico, in Dir. eccl., CXIV, 2003, 1, pp. 126-145.

Francesco Salvatore Rea, Profili giuridici e medico-psichiatrici in tema di incapacità matrimoniale: qualche riflessione a margine dei confini tra patologie mentali e disturbi della personalità

La sempre maggiore incidenza dei motivi di nullità legati al difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente e all'incapacità di assumere, per cause di natura psichica, gli obblighi essenziali del matrimonio postula una interazione sinergica tra scienza canonistica e know how medico psichiatrico: ciò al fine di tracciare una linea di indagine unitaria della personalità dell'uomo intesa in senso totalizzante ed in connessione con gli aspetti giuridici del consenso matrimoniale. Sennonché, la flebile linea di demarcazione tra classificazioni clinicamente rilevanti e disturbi della personalità a carattere anche transitorio implica un approccio speculativo finalizzato a salvaguardare le peculiarità intrinseche al matrimonio canonico, collegando la gravità del difetto di discrezione di giudizio alle concrete e circostanziate impossibilità di rapportarsi con i bona matrimonii, attraverso un'analisi strutturale del profilo soggettivo che investa ogni aspetto - relazionale, sociale e culturale - dei nubenti, in ossequio ai principi personalistici dell'antropologia cristiana.

Parole chiave: matrimonio, incapacità, psichiatria, personalità, difetto di discrezione.

Francesco Salvatore Rea, Legal and medical-psychiatric profiles about canonical marital incapacity: some notes on the boundaries between psychic pathologies and personality disorders

The ever-increasing number of grounds for invalidity related to the lack of discretion about the essential marital rights and duties to be mutually given and accepted, and to the inability, due to psychic causes, to assume the essential obligations of marriage, postulates a synergistic interaction between canonical science and psychiatric-medical know-how. This approach seems essential in order to draw a unified line of investigation of the human personality in relation to the legal aspects of marital consent. The thin bound between clinically relevant classifications and (even temporary) personality disorders implie, though, a speculative approach aimed at safeguarding the canonical marriage's peculiarities. It relates the seriousness of

Abstract

the defect of discretion of judgment to the concrete and circumstantial impossibilities of relating to *bona matrimonii*, through a structural analysis of the subjective profile that includes every aspect – relational, social and cultural – of the spouses, according to the personalistic principles of Christian anthropology.

Key words: marriage, incapacity, psychiatry, personality, lack of discretion.

Stefano Foglia

ENTI RELIGIOSI E CO-PROGETTAZIONE NEL PRISMA DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE*

Sommario: 1. Valori costituzionali e Terzo settore. – 2. Enti religiosi e Terzo settore. – 3. Riconoscimento degli enti e discrezionalità amministrativa. 4. Co-progettazione ed enti ecclesiastici/religiosi. – 5. Conclusioni: il caso della Fondazione Diocesi Treviso Energy ETS.

1. Valori costituzionali e Terzo settore

Nell'ordinamento giuridico italiano, così come nella storia della società italiana, il Terzo settore rappresenta un elemento che sviluppa prendendo le mosse dalla radice identitaria del nostro Paese, nonché dai principi presenti nella Costituzione della Repubblica. Da quei fondamenti che il Presidente della Repubblica ci ha ricordato in un passaggio del messaggio di fine anno, da quel modo di declinare l'unità della Repubblica che è «... un modo di essere. Di intendere la comunità nazionale. Uno stato d'animo; un atteggiamento che accomuna; perché si riconosce nei valori fondanti della nostra civiltà: solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia, pace»¹.

L'analisi in oggetto prende le mosse da queste basi, dal sentimento, per stimolare un dialogo, concettuale e prospettico, che evidenzi gli aspetti che uniscono il Codice del Terzo settore (d'ora in seguito CTS) il diritto pubblico e naturalmente il diritto ecclesiastico, con il diritto amministrativo e il diritto dell'economia.

^{*} Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Il testo riportato è estratto dal messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del 31 dicembre 2023, disponibile integralmente sul sito del Quirinale *www.quirinale.it/elementi/103892* (enfasi sottolineata nostra).

Un'impostazione che riscontra e deve tener conto anche di una tendenza *glocal*, di un modo di produzione nuovo di parte del diritto pubblico, ovvero per via contrattuale, in cui si afferma la presenza sempre più consistente di un diritto 'spontaneo'², che ha anche una base identitaria o che si fonda su un modo partecipativo, realmente dal basso, di concepire il rapporto con le istituzioni.

Se è pur vero che la Costituzione non contiene una precisa e diretta definizione, è comunque possibile rinvenire uno «statuto costituzionale» di quello che oggi chiamiamo Terzo settore³ che appare ancora avere una natura propria nonostante l'ascrizione a livello europeo nella categoria dell'economia sociale.

Partiamo nella nostra riflessione, tentando l'approccio del dialogo interdisciplinare, suffragati dalla concezione del dialogo, che presuppone una condizione di pluralismo ideologico⁴, nonché fondato «sulla convinzione che nessuno è depositario della verità per natura e per ispirazione divina e che la verità può venir (eventualmente) raggiunta soltanto attraverso la discussione e il confronto delle opinioni diverse»⁵.

L'estrapolazione concettuale deve tener conto dei principi presenti negli artt. 2, 3, 4 della Costituzione e poi integrarsi, per la fattispecie che maggiormente ci interessa, anche con gli artt. 9, 18, 20, 41 e 118⁶ della Carta fondamentale, per arrivare poi al riconoscimento della funzione propria degli enti ecclesiastici e al loro trattamento all'interno del Terzo set-

² Sul punto vedasi le riflessioni di A. De Ото, Religione, secessione, federalismi: i territori alla prova dell'identità, in Federalismi.it, 2018, 7, p. 161.

³ P. Consorti, L. Gori, E. Rossi, *Diritto del Terzo settore*, Bologna, 2021², p. 37.

⁴ E. Rossi, *Il dialogo tra Diritto costituzionale e Diritto ecclesiastico. Considerazioni conclusive*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, 2023, 5/b, p. 228.

⁵ A. Pizzorusso, *Lezioni di diritto costituzionale*, Bologna-Roma, 1984, p. 98.

⁶ Si pensi all'opportunità di sviluppo della sussidiarietà orizzontale consentita dalla co-progettazione come evidenziata nel volume di E. Frediani, *La co-progettazione dei servizi sociali*, Torino, 2021.

Stefano Foglia, Enti religiosi e co-progettazione nel prisma della riforma del Terzo settore

L'articolo esplora la complessa relazione tra il Terzo settore e gli enti ecclesiastico/religiosi, in una prospettiva interdisciplinare. Partendo dalla premessa, che delinea l'importanza costituzionale dei valori del Terzo settore, si vuole esaminare il ruolo degli enti religiosi all'interno del riordino legislativo operato con il Codice del Terzo settore. Inoltre, si esplorano le potenzialità della co-progettazione e il coinvolgimento del «ramo del Terzo Settore» degli enti ecclesiastici in processi ideativi e progettuali della pubblica amministrazione, quale forma concreta di sussidiarietà orizzontale volta al welfare sociale. Infine, le conclusioni riflettono sull'importanza di una collaborazione sinergica tra gli enti religiosi operanti nell'alveo del Terzo settore. Tale approccio può richiedere agli enti di essere parte attiva nei processi di cambiamento finalizzati a promuovere benessere sociale e a rendere la solidarietà una forma di innovazione sociale per i cittadini.

Parole chiave: enti religiosi, Terzo settore, co-progettazione, welfare sociale, riconoscimento giuridico.

Stefano Foglia, Religious bodies and co-design in the prism of the Third sector reform

The article explores the complex relationship between the Third sector and ecclesiastical/religious entities, in an interdisciplinary perspective. Starting from the premise, which outlines the constitutional importance of the values of the Third Sector, an attempt is made to examine the role of religious bodies within the legislative reorganisation operated by the Third sector Code. Moreover, it explores the potential of co-designing and the involvement of the 'Third Sector branch' of ecclesiastical entities in the public administration's ideational and planning processes, as a concrete form of horizontal subsidiarity aimed at social welfare. Finally, the conclusions reflect on the importance of synergic collaboration between religious entities operating in the Third sector. Such an approach may require entities to be active participants in change processes aimed at promoting social welfare and making solidarity a form of social innovation for citizens

Key words: religious entities, Third sector, co-planning, social welfare, legal acknowledgement.